

**REGOLAMENTO DEL
CORPO DI POLIZIA LOCALE
SERVIZIO INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI**

**OFFANENGO, RICENGO, IZANO, MADIGNANO, SALVIROLA, TRIGOLO, RIPALTA
CREMASCA, RIPALTA GUERINA, RIPALTA ARPINA, MONTODINE, FIESCO,
SERGNANO, CAMISANO.**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

I N D I C E

TITOLO I	ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO
Art. 1	Corpo di Polizia Locale in forma associata
Art. 2	Collocazione del Corpo nell'Amministrazione Comunale
Art. 3	Esclusività del servizio, qualità rivestite e funzione del personale del Corpo
Art. 4	Ordinamento strutturale del Corpo
TITOLO II	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 5	Responsabilità del servizio di polizia locale
Art. 6	Rapporto gerarchico
Art. 7	Requisiti e Attribuzioni del Comandante
Art. 8	Attribuzioni del Vice Comandante
Art. 9	Attribuzioni degli Ufficiali
Art. 10	Compiti degli Agenti
TITOLO III	ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE
Art. 11	Modalità particolari di accesso al Corpo
“ 12	Formazione di base per gli Agenti
“ 13	Qualificazione professionale per Ufficiali
“ 14	Altri corsi di istruzione professionale
“ 15	Aggiornamento professionale
TITOLO IV	UNIFORME – ARMA E DOTAZIONI
Art. 16	Uniforme e divise di servizio e le eventuali variazioni
“ 17	Gradi e distintivi
“ 18	Arma d'ordinanza
“ 19	Strumenti e mezzi in dotazione
“ 20	Servizio in uniforme ed eccezioni
“ 21	Tessera di servizio

TITOLO V

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art.	22	Finalità generali dei servizi
“	23	Servizi stradali appiedati
“	24	Servizi a bordo dei veicoli
“	25	Collegamento dei servizi via radio
“	26	Servizi di Pronto Intervento
“	27	Assegnazioni di servizi interni ed esterni
“	28	Servizi distaccati
“	29	Obbligo di intervento e di rapporto
“	30	Ordine di servizio
“	31	Servizi esterni presso altre amministrazioni
“	32	Servizi effettuati per conto dei privati
“	33	Efficacia dei servizi del Corpo

TITOLO VI

NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO

Art.	34	Guida dei veicoli ed uso di strumenti
“	35	Prolungamento del servizio
“	36	Mobilitazione straordinaria
“	37	Reperibilità degli appartenenti al servizio

TITOLO VII

NORME DI COMPORTAMENTO

Art.	38	Norme generali di comportamento
“	39	Cura dell'uniforme e della persona
“	40	Orario e posto di servizio
“	41	Rapporti interni al corpo
“	42	Comportamento in pubblico
“	43	Saluto
“	44	Divieti e incompatibilità

TITOLO VIII

DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art.	45	Norme disciplinari
“	46	Casi di assenza del servizio
“	47	Accertamenti sanitari
“	48	Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al servizio

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.	49	Rinvio al regolamento di Organizzazione dell'Ente
“	50	Rinvio a disposizioni generali
“	51	Patrono del Corpo di Polizia Locale

ALLEGATO A

Regolamento speciale (attuazione D.M. 4 marzo 1987)

Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale

T I T O L O I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 1 - Corpo di Polizia Locale in forma associata

Il presente Regolamento disciplina l'ordinamento, le modalità di impiego del personale e l'organizzazione del servizio di Polizia Locale svolto in forma associata, conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale (artt. 4 e 7 della Legge 7 marzo 1986, n. 65) e della Legge Regionale 2 Aprile 2015, n. 6. (art.6).

E' istituito il Corpo di Polizia locale in forma associata tra i Comuni di Offanengo, Ricengo, Izano, Salvirola, Trigolo, Madignano, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Ripalta Arpina, Montodine, Fiesco, Sergnano e Camisano di seguito indicato come "Corpo di Polizia Locale".

Art. 2- Collocazione del Corpo nell'Amministrazione Comunale

Il Corpo di Polizia Locale associato è inquadrato nell'ambito dell'organizzazione comunale del Comune Capo Convenzione in modo autonomo, in ottemperanza al principio sancito dall'art. 6 comma 4 della Legge Regionale n. 6 del 2 aprile 2015.

Al Corpo di Polizia Locale associato sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato del Comune Capo Convenzione, ai sensi degli articoli 2 e 9 della Legge Quadro 7 marzo 1986, n° 65.

Nel presente Regolamento il Sindaco del Comune Capo Convenzione e l'Amministrazione del Comune Capo Convenzione saranno indicati come "Sindaco" e come "Amministrazione".

Il Corpo di Polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.

Art. 3 – Esclusività del servizio, qualità rivestite e funzione del personale del Corpo

Il personale della Polizia Locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge; a tal fine riveste, nell'ambito territoriale di competenza dei Comuni di Offanengo, Ricengo, Izano, Salvirola, Trigolo, Madignano, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Ripalta Arpina, Montodine, Fiesco, Sergnano e Camisano nonché nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:

- Pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del vigente codice penale;
- Agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 comma 3 del codice di procedura penale e dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65;

- Ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale e dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 riferita al Comandante ed agli Ufficiali del Corpo;
- Agente di pubblica sicurezza, con funzioni ausiliarie alle forze di polizia ai sensi del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dell'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65; tale qualità viene conferita dal Prefetto a tutti gli appartenenti al Corpo purché in possesso dei requisiti prescritti dalla predetta Legge n. 65/86.
- Agente di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del vigente Codice della Strada.

Gli appartenenti al Corpo espletano la funzione di polizia locale dettagliatamente descritta nell'art. 13 della Legge Regionale 2 aprile 2015 n. 6, che comprende le funzioni di polizia amministrativa, polizia giudiziaria, polizia stradale, polizia tributaria in ambito locale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei limiti di cui alle vigenti leggi.

Art. 4 – Ordinamento strutturale del Corpo

Il Corpo di Polizia Locale associato è costituito da un ufficio amministrativo di direzione e di coordinamento dei servizi e da strutture tecnico – operative.

L'organico del corpo è determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze del servizio.

Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dall'articolo 7 comma 2°, della Legge 7 marzo 1986 n° 65, della Legge regionale n.6 del 02.04.2015 e delle vigenti disposizioni in materia.

T I T O L O II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 5 – Responsabilità del servizio di polizia locale

Il Sindaco o l'Assessore delegato, nello svolgimento delle funzioni di autorità della polizia locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, al fine di garantire un ordinato svolgimento della vita civile.

In tale ambito sarà possibile attingere alle varie risorse economiche, organizzative e strumentali che la Regione Lombardia ed altri enti destineranno agli enti locali territoriali, tramite la realizzazione di progetti finalizzati alla sicurezza, patti locali di sicurezza, o di altri accordi di collaborazione istituzionale.

Il Comandante del Corpo risponde al Sindaco o all'Assessore delegato dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio, mirando sempre all'efficienza, all'efficacia ed alla continuità operativa.

Nell'esercizio delle funzioni di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza il personale del Corpo dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra tali autorità ed il Sindaco.

Nell'espletamento delle funzioni istituzionali la polizia locale assicura il massimo scambio di informazioni e di collaborazione alle altre forze di polizia dello stato.

Art. 6 – Rapporto gerarchico

Gli operatori appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite nell'ordine dal Comandante, dal Vice Comandante, dai superiori per gerarchia ed anzianità nel grado e nel Corpo e dalle Autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle Leggi.

Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale direttamente da lui dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

Spetta ad ogni Superiore gerarchico l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

L'ordinamento gerarchico del Corpo di Polizia Locale è rappresentato dalle qualifiche funzionali ricoperte dagli appartenenti; a parità di qualifica, dall'anzianità nella stessa, ed a parità di anzianità, dall'ordine della graduatoria di merito del concorso per l'acquisizione della qualifica medesima.

Tutte le richieste di intervento degli Uffici Comunali e di altri Enti debbono essere rivolte al Comando. Solo in caso di particolare necessità il personale dipendente può corrispondere direttamente alle richieste, informandone il Comando il più presto possibile.

Art. 7 - Requisiti e attribuzioni del Comandante

Conformemente a quanto previsto dall'art. 11 della Legge Regionale 1 aprile 2015, n. 6 il Comandante del Corpo di Polizia Locale assume lo status di appartenente alla Polizia Locale, è figura apicale del servizio di polizia locale e dipende funzionalmente dall'organo che nel Comune ha la funzione di polizia locale attribuita dall'art. 2 della legge 7 marzo 1986 (legge – quadro sull'ordinamento della polizia municipale).

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è responsabile, per l'impiego operativo e tecnico degli appartenenti al Corpo direttamente ed esclusivamente verso l'organo che nel Comune ha la funzione di polizia locale attribuita dall'art.2 della precitata legge n. 65/1986.

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ed operativa propria dell'ente locale, cura la disciplina e l'addestramento del personale appartenente alla polizia locale, nonché la corretta applicazione delle direttive ricevute dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

Al Comandante competono, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dall'art. 107 del Decreto Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e dallo statuto comunale, quelli previsti dalle Leggi e dai Regolamenti.

Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni d'istituto, al Comandante spetta di:

- Emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi, conformemente alle finalità delle Amministrazioni, nonché emanare gli ordini di servizio di sua competenza;
- Assumere personalmente l'organizzazione e la direzione dei servizi di particolare rilievo;
- Disporre l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi nonché per la trattazione del carteggio;
- Costituire gruppi di lavoro per il conseguimento di particolari obiettivi;
- adottare, mediante circolari interne o disposizioni di servizio, tutti i provvedimenti che, nel rispetto del presente Regolamento, siano necessari per l'organizzazione della struttura e l'efficace svolgimento del servizio;
- Coordinare i servizi del Corpo con quelli delle altre Forze di Polizia e della Protezione civile, secondo le intese stabilite dall'Amministrazione;

- Assegnare i mezzi di cui è dotato il Corpo in base alle esigenze del servizio;
- Mantenere i rapporti con l'Autorità Giudiziaria, le Autorità di Pubblica Sicurezza e gli organi del Comune e di altri Enti collegati al Corpo da necessità operative;
- Mantenere i rapporti con la stampa nell'osservanza dei limiti delle proprie attribuzioni;
- Rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- Partecipare a tutte le Commissioni in cui si trattino argomenti che riguardano la Polizia Locale nonché essere membro delle Commissioni dei concorsi relativi al personale della Polizia Locale;
- Rispondere ai Sindaci o agli Assessori da Essi delegati dei risultati raggiunti rispetto alle direttive ricevute.

Al Comandante del Corpo spetta il livello retributivo economico e giuridico apicale previsto dall'Organigramma approvato dall'Ente.

In caso di assenza temporanea, per tutte le funzioni suddette, il Comandante è sostituito dal Vice Comandante.

Art. 8 – Attribuzioni del Vice-Comandante

Il Vice-Comandante, individuato tra il personale appartenente al Corpo, viene nominato, su proposta del Comandante, dal Sindaco del Comune Capo convenzione su indicazione dei Sindaci dei Comuni associati.

Il Vice Comandante, oltre alle attribuzioni degli Ufficiali, coadiuva il Comandante nell'espletamento delle sue attribuzioni ed espleta funzione vicaria nel caso di sua assenza o impedimento. Egli deve inoltre:

- Collaborare alle attività di studio, ricerca e di elaborazione di programmi di lavoro, verificandone i risultati;
- Assicurare l'esatta osservanza delle direttive e delle disposizioni del Comandante;
- Emanare gli ordini di servizio nell'ambito delle direttive e delle disposizioni del Comandante;
- Fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato vigilando l'esecuzione;
- Curare la distribuzione degli agenti e degli ufficiali ai diversi servizi, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal comandante;
- Studiare i problemi e formulare le proposte atte a migliorare la circolazione stradale e la viabilità del territorio nonché suggerire soluzioni per il miglioramento del servizio;
- Assolvere ai compiti ed alle funzioni delegate e delegabili dal Comandante.

Art. 9 Attribuzioni degli Ufficiali

Gli Ufficiali coadiuvano il Comandante e sono responsabili della direzione della struttura cui sono assegnati, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico – operativo dal personale dipendente.

I compiti degli Ufficiali, addetti al coordinamento e controllo nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati, sono principalmente i seguenti:

- Emanare gli ordini di servizio e stabilire le modalità di esecuzione, in relazione ai servizi delegati alla loro competenza;
- Fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
- Curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti;
- Curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale dipendente;

- Curare l'assegnazione degli Agenti e dei Sottufficiali ai diversi servizi, secondo la necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comandante;
- Studiare i problemi di carattere organizzativo e operativo, avanzando proposte e suggerimenti utili a migliorare la situazione;
- Rappresentare il Comandante in tutti i servizi di competenza, ai quali lo stesso non può partecipare.

Art. 10 – Compiti degli Agenti

Gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3.

Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli, con l'obbligo di usare tutti i mezzi in dotazione, compatibilmente con il possesso dei requisiti previsti dalle Leggi vigenti, nonché di utilizzare gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi.

TITOLLO III **ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Art. 11 - Modalità particolari di accesso al Corpo

Ai fini della copertura di posti di ufficiale e agente di polizia locale, i concorsi, nonché i requisiti per la partecipazione agli stessi sono disciplinati dal regolamento di Organizzazione dell'Ente, nel rispetto della contrattazione collettiva e della normativa vigente.

Inoltre si applicano, in parziale deroga e/o ad integrazione di esse, le seguenti modalità particolari di accesso al Corpo di Polizia Locale:

- Possesso delle patenti abilitanti alla guida di categoria "B" o superiore;

La nomina in ruolo è subordinata al possesso dell'idoneità alla mansione di cui al D.Lgs. 81/2008.

E' fatta salva la facoltà di richiedere, nel bando di concorso, il possesso di patenti di categoria diversa, qualora la stessa sia necessaria per condurre particolari mezzi in dotazione al Comando.

Art. 12 - Formazione di ingresso per gli Agenti

Ai sensi dell'art.33. commi 1 e 2 della Legge Regionale n. 6/2015, il personale della polizia locale è tenuto a frequentare i percorsi di formazione di base specifici per l'espletamento delle funzioni di agente di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza.

Il corso è completato successivamente ad un periodo di addestramento nei servizi operativi del Corpo.

All'atto della nomina in ruolo il Comando di Polizia Locale provvederà a comunicare alla competente struttura della Regione Lombardia i nominativi dei dipendenti assunti affinché gli stessi siano inseriti nell'apposito Albo tenuto dalla struttura medesima e provvederà, altresì, a comunicare alla struttura medesima i nominativi dei dipendenti cessati dal servizio ai sensi dell'art. 33 comma 3° L.R. 6/2015.

Art. 13 - Qualificazione professionale per Ufficiali

I vincitori di concorso per posti di Ufficiale, nonché quelli già in servizio, sono tenuti a seguire, i percorsi di formazione e di qualificazione per Ufficiali, indicati nell'art. 34 comma 3 della Legge Regionale 1 aprile 2015 n° 6.

Art. 14 - Altri corsi di istruzione professionale

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono, secondo le necessità riscontrate dal Comandante, frequentare corsi di lingue appositamente organizzati presso istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nelle lingue straniere.

Art. 15 - Aggiornamento professionale

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni di istruzione e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.

L'invio ai corsi di cui agli articoli 12, 13 e 14, nonché l'aggiornamento professionale previsto dal presente articolo, è curato dal Comando.

TITOLO IV UNIFORME ARMA E DOTAZIONE

Art. 16 - Uniforme di servizio e loro eventuale variazione

L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita ai sensi dell'art. 20 lettera c) per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

Le caratteristiche delle uniformi sono conformi a quelle determinate dalla Regione Lombardia con Regolamento Regionale 8 agosto 2002 n° 7 (così come modificato ed integrato con Regolamento Regionale n. 13 del 16/07/2003).

Per particolari servizi di rappresentanza e scorta ai Gonfaloni, sarà indossata l'alta uniforme.

E' fatto divieto agli appartenenti al Corpo di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.

Art. 17 - Gradi e distintivi

I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, conformemente alle determinazioni adottate dalla Regione Lombardia con specifico Regolamento.

Le decorazioni da apporre sulle uniformi di servizio sono quelle previste dalla vigente normativa regionale in materia.

Sull'uniforme possono essere altresì portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso.

Art. 18 - Arma d'ordinanza

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono dotati dell'arma di ordinanza, secondo quanto disposto dal Regolamento Comunale speciale, allegato al presente Regolamento quale parte integrante e sostanziale ed approvato in attuazione del D.M.I. del 4 marzo 1987, n. 145.

Le armi in dotazione, specificate nel precitato Regolamento Comunale speciale concernente l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale, sono:

- l'arma d'ordinanza – pistola;
- L'arma deve essere portata indosso, secondo quanto stabilito dal Regolamento speciale di cui al 1° comma. Essa può essere impiegata soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale.

Gli Agenti vengono addestrati all'uso dell'arma durante il corso di ingresso di formazione professionale.

Gli appartenenti al Corpo compiono annualmente le esercitazioni di tiro al poligono ai sensi di legge.

L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine vengono compiuti periodici controlli per verificarne la funzionalità, a norma del Regolamento.

Art. 19 - Strumenti e mezzi in dotazione

Le decorazioni per gli automezzi, i motoveicoli nonché gli strumenti operativi in dotazione al Corpo di Polizia Locale sono disciplinate in conformità alla vigente normativa in materia.

Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnate in dotazione ad uffici o a singoli individui. Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

Gli appartenenti al Corpo possono essere dotati altresì degli strumenti di autotutela come lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile.

L'addestramento e la successiva assegnazione in uso, in dotazione individuale o di reparto, nonché le modalità di impiego, sono demandate al Comandante del Corpo.

Gli appartenenti al Corpo sono dotati infine di dispositivi di coazione fisica.

Art. 20 - Servizio in uniforme ed eccezioni

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, ad eccezione del Comandante, prestano normalmente tutti i servizi di istituto in uniforme.

L'attività di servizio può essere svolta in abito civile solo per i servizi approvati dal Comandante nei seguenti casi:

- a) per i servizi la cui natura richiede l'abito civile indicati dal Comando con visto di approvazione del Sindaco;
- b) in momenti eccezionali in cui l'uso della divisa può essere inopportuno;
- c) quando la natura del servizio richiede di indossare abiti o fogge particolari.

Art. 21 - Tessera di servizio

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono muniti di una tessera di riconoscimento che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona, nonché gli estremi del provvedimento della assegnazione dell'arma di cui al Regolamento speciale in attuazione del D.M.I. 4 marzo 1987 n° 45, secondo quanto disposto dall'art. 9 del Regolamento Regionale 29 ottobre 2013, n. 4.

Tutti gli appartenenti al Corpo in servizio devono sempre portare con sé la tessera di servizio.

La tessera deve sempre essere mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene svolto in abito civile.

TITOLO V **SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

Art. 22 - Finalità generali dei servizi

Il Corpo di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo ad un regolare ed ordinato svolgimento della vita cittadina.

L'organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo e l'impiego del personale sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.

Art. 23 - Servizi stradali appiedati

Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 22 sono istituiti servizi appiedati.

Per quanto riguarda la disciplina della circolazione, i servizi si distinguono come segue:

- a) regolazione manuale del traffico nelle intersezioni e sulle strade;
- b) presidio agli impianti semaforici e con interventi occasionali di regolazione manuale;
- c) servizio misto con interventi alle intersezioni (come ai due commi precedenti) e nelle strade adiacenti;
- d) servizio mobile lungo un itinerario prefissato;
- e) servizi di ordine, di sicurezza, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti.

Art. 24 - Servizio a bordo di veicoli

Il Comandante, anche ai fini di garantire il pronto intervento e la protezione civile, può disporre di integrare i servizi appiedati con i servizi sui veicoli in dotazione. Il Comandante impartisce le opportune direttive sulle modalità d'impiego del personale e delle attrezzature di servizio.

Tutti gli addetti al servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento di compiti di istituto.

Gli operatori di Polizia Locale svolgono i servizi esterni di pattugliamento non ordinari, ovvero svolti in orario serale e/o notturno, in numero di almeno due, collegati permanentemente alla centrale radio per eventuale supporto

Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo del servizio devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 25 - Collegamento dei servizi via radio

I servizi esterni sono di norma collegati con apparecchio ricetrasmittente o radiomobile al Comando.

Gli Agenti muniti di ricetrasmittente o radiomobile devono tenere costantemente attivo il collegamento col Comando.

A richiesta essi devono dare la posizione operativa e seguire le istruzioni impartite dai superiori anche a mezzo della Centrale Radio Operativa. In assenza di comunicazioni seguono il programma di lavoro già stabilito.

Art. 26 - Servizi di pronto intervento

I servizi di pronto intervento sono svolti con veicoli collegati via radio con il Comando.

Gli incaricati dello svolgimento dei citati servizi hanno il compito di intervenire in località indicate e secondo istruzioni impartite dal Comando nonché per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni d'istituto del servizio.

Art. 27 - Assegnazione ai servizi Interni ed Esterni

Sono considerati servizi interni: la gestione informatizzata dei verbali di accertamento di infrazione, la Centrale Radio Operativa e la Segreteria Comando.

La scelta del personale da assegnare ai servizi interni ed esterni spetta al Comandante.

Ai servizi interni, a parità di attitudine, è addetto il personale con maggiore anzianità o dispensato per motivi di salute.

Art. 28 - Servizi distaccati

I servizi distaccati ai diversi Uffici di Settore dell'Ente o altro Ente del territorio giurisdizionale, vengono svolti in mansioni affini alle specifiche funzioni giuridiche di cui all'art. 3 del presente Regolamento di Polizia Locale.

Il personale distaccato, dipende operativamente dal Settore o dall'Ente al quale viene assegnato e mantiene in essere ogni specifica attribuzione giuridica già in possesso.

Art. 29 - Obbligo di intervento e di rapporto

Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni di istituto.

L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine impartito, anche verbalmente, dal Superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento di altri servizi competenti in materia.

In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio l'intervento è obbligatorio.

Nei casi in cui non sia possibile il suo personale intervento, il dipendente deve richiedere l'intervento del competente servizio.

Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Art. 30 - Ordine di servizio

Il Comandante o chi lo sostituisce, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore delegato, ai sensi dell'art. 2 Legge n° 65/86, dispone gli ordini di servizio, di norma settimanali, indicando per ciascun dipendente:

- turno ed orario;
- posto di lavoro;
- modalità di espletamento del servizio.

Nel caso di eventuali variazioni sul turno e sullo svolgimento del servizio apportate, per giustificato motivo, dal superiore gerarchico, questi provvederà a darne preventiva informazione al personale interessato.

Gli ordini di servizio possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere assegnati accanto all'ordine ovvero stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente.

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere giornalmente visione dell'ordine di servizio. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite, sia in linea generale sia per il servizio specifico.

L'ordine di servizio è derogabile solo per richieste di intervento per incidenti stradali o per altro genere d'infortunio, per fatti di possibile rilevanza penale, per ordine diretto del superiore gerarchico presente. Eventuali variazioni dovranno essere adeguatamente motivate da esigenze di servizio e dovranno essere immediatamente comunicate al Comandante.

Art. 31 - Servizi esterni presso altre Amministrazioni

Ai sensi dell'art. 4 – comma 4° - della Legge Quadro n° 65/86 e dell'art. 9 della Legge Regionale n. 6/2015, gli appartenenti al Corpo possono essere impiegati, singolarmente o riuniti in squadre operative, per effettuare servizi di natura temporanea presso Amministrazioni locali diverse da quella di appartenenza, previa comunicazione al Prefetto ove richiesta dalle disposizioni richiamate.

Tali servizi vengono prestati in base ad intese sancite con Convenzione tra gli Enti interessati e conseguente Determinazione del Comandante.

Il Comando di Polizia Locale è autorizzato a gestire direttamente servizi stradali in collegamento con quelli dei Comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni della circolazione e per manifestazioni o altre esigenze straordinarie.

Art. 32 - Servizi effettuati per conto dei privati

Il Comando di Polizia Locale può effettuare servizi su richiesta di soggetti privati e di cittadini tenuto espressamente conto del pubblico interesse e della vigente normativa in materia.

Art. 33 - Efficacia dei servizi del Corpo

Il Comando è tenuto ad informare periodicamente il Sindaco o l'Assessore delegato circa i risultati ottenuti dai servizi e circa la loro rispondenza rispetto alle finalità generali indicate all'art. 22, così da individuare l'efficacia globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi preposti.

TITOLO VI NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO

Art. 34 - Guida di veicoli ed uso di strumenti

Per i servizi di cui all'art. 24, il Comandante affida agli appartenenti al Corpo, muniti del titolo abilitativo richiesto, la guida dei veicoli in dotazione al Corpo.

L'incarico non può essere rifiutato.

Tutto il Personale è tenuto ad apprendere, previa adeguate istruzioni operative, l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.

Art. 35 - Prolungamento del servizio

Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo necessario nei seguenti casi:

- a. al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b. in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- c. in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

Art. 36 - Mobilitazione straordinaria

Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizioni dei servizi fornendo ove occorra, la reperibilità nelle ore libere.

Il Comandante o suo delegato, sospende i congedi ed i permessi a tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 37 - Reperibilità degli appartenenti al servizio

Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, il Comandante può disporre turni di reperibilità di appartenenti al Corpo in relazione a determinati servizi di istituto cui essi sono addetti, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto.

TITOLO VII NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 38 - Norme generali di comportamento

Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente Regolamento, nonché le disposizioni contenute nel Regolamento organico del personale dipendente, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicati nell'articolo 22 e in conformità alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, alle norme contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e ai principi sulla trasparenza.

Il personale di Polizia locale in servizio deve avere un comportamento improntato alla massima correttezza imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità ed in modo da riscuotere la stima la fiducia ed il rispetto della cittadinanza, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.

Nella vita sociale l'appartenente al corpo non sfrutta la posizione che ricopre per ottenere utilità che non gli spettano e mantiene una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni, evitando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi ed all'immagine del Corpo e dell'Amministrazione di appartenenza.

Le norme di comportamento degli appartenenti al Corpo, fermo restando quanto contenuto nel presente Regolamento, possono essere integrate da appositi ordini di servizio adottati dal Comandante, al fine di assicurare la massima correttezza ed efficienza nei servizi, nonché di preservare l'immagine della Pubblica Amministrazione e del Corpo di Polizia Locale.

Art. 39 - Cura dell'uniforme e della persona

Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni indicate all'art. 20; i capi dell'uniforme vanno indossati secondo le modalità indicate nell'allegata "tabella vestiario".

Il personale del Corpo di Polizia Locale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta.

Il Personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, siano sobri e compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione.

Il suddetto personale deve, in particolare, curare:

- se di sesso femminile, che i capelli, se lunghi, siano raccolti, e in ogni caso che l'acconciatura lasci scoperta la fronte, per consentire di portare calzato il cappello stesso;
- se di sesso maschile, la barba, i baffi ed i capelli siano tenuti corti ed acconciati in modo da lasciare scoperta la fronte, per consentire di portare il cappello calzato.

E' vietato l'uso di ogni tipo di monile o di gioiello ad eccezione della fede nuziale. Le parti del corpo non coperte dalla divisa devono essere prive di tatuaggi e piercing.

Art. 40 - Orario e posto di servizio

Gli appartenenti al Corpo devono presentarsi presso il Comando all'ora fissata nell'ordine di servizio, devono rispettare scrupolosamente l'orario di servizio, non possono allontanarsi dal luogo di servizio stabilito ed assegnato, salvo valido motivo, con l'obbligo, in quest'ultimo caso, di informare tempestivamente il diretto superiore.

Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo.

In caso di mancato arrivo l'Agente in servizio deve avvisare prontamente l'ufficio che si attiverà per provvedere alla sostituzione nel più breve tempo possibile, e dal quale dovrà ricevere consenso per poter abbandonare il posto.

Art. 41 - Rapporti interni al Corpo

I rapporti tra gli Appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente al rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità ed il prestigio di essi.

Art. 42 - Comportamento in pubblico

Durante il servizio l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto ed un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità ed imparzialità.

Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzando secondo criteri di diritto ed equità, operando in modo scevro da connotazioni personali. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.

L'appartenente al Corpo, quando richiesto, deve dichiarare il numero di matricola. Quando opera in abito civile deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione. Non deve chiacchierare inutilmente con colleghi ed altre persone, intrattenersi in futili occupazioni, né fumare, in particolar modo quando è impiegato nei servizi d'istituto o deve corrispondere alle richieste dei cittadini.

Art. 43 - Saluto

Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Corpo, verso i cittadini, le Istituzioni e le Autorità che le rappresentano, è un dovere per gli appartenenti al Corpo.

Il saluto si effettua portando la mano al berretto oltre che nei casi precedenti:

- a) davanti alla bandiera nazionale, al Gonfalone Comunale ed alle autorità civili e militari, durante lo svolgimento di una cerimonia e l'esecuzione dell'inno nazionale;
- b) al Sindaco, agli Assessori e ai componenti del Consiglio Comunale nell'esercizio delle loro funzioni;
- c) durante il servizio di viabilità connesso al passaggio di un corteo funebre, in concomitanza del carro funebre.

Art. 44 - Divieti e incompatibilità

Fermo restando gli obblighi di cui alla normativa vigente, a tutti gli appartenenti al corpo di polizia locale è vietato:

- prestarsi per la presentazione di esposti e ricorsi inerenti procedimenti riguardanti il servizio o le materie di competenza, nell'interesse di privati che contrastano con l'interesse dell'Amministrazione di appartenenza;
- attendere durante il servizio, ad occupazioni estranee ai doveri d'ufficio;
- svolgere qualunque attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio.

TITOLO VIII DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art. 45 - Norme disciplinari

La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è regolata dalla normativa prevista dal Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché delle altre norme legislative e contrattuali in materia.

Fatte salve le eventuali conseguenze penali, le violazioni delle norme del presente Regolamento comportano responsabilità disciplinare.

Art. 46 - Casi di assenza dal servizio

L'obbligo di comunicazione delle assenze di cui al regolamento del Personale, viene adempiuto mediante avviso verbale all'Ufficio da cui dipende l'appartenente al Corpo.

Nel caso di assenza per malattia il dipendente, oltre a far pervenire il codice identificativo del certificato medico nei termini previsti dal Regolamento di Organizzazione, darà comunicazione del protrarsi della malattia al Comando.

Tale avviso deve pervenire anche per giustificato ritardo anche mediante comunicazione telefonica, quanto più tempestivamente possibile, e comunque prima dell'ora di inizio del

servizio, salvo impossibilità, in modo da permettere l'eventuale sostituzione sul posto di lavoro.

Art. 47 - Accertamenti sanitari

Il medico del lavoro, a seguito degli accertamenti sanitari periodici, o su richiesta del singolo dipendente, segnala per iscritto al Comandante eventuali inabilità fisiche tali da determinare l'esclusione, anche temporanea, da specifici servizi.

Il Comandante, sulla base di tali segnalazioni, adotta i provvedimenti del caso.

I controlli periodici sulle condizioni di salute degli appartenenti al Corpo, vengono disposti dal Medico del Lavoro dell'ente presso cui è assunto l'agente o l'ufficiale di Polizia Locale, con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.

Art. 48 - Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al servizio

Il Comandante segnala al Sindaco i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali, con risultati di eccezionale rilevanza.

**TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 49 - Rinvio al Regolamento di Organizzazione dell' Ente

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, agli appartenenti al Corpo, si applica la normativa contenuta nel Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

Art. 50 - Rinvio a disposizioni generali

La normativa definita nel presente Regolamento quando disciplina materie rinviate alla contrattazione decentrata in conformità alla normativa legislativa e contrattuale in materia vigente, dovrà essere attuata previo accordo con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie dell'accordo nazionale richiamato.

Art. 51 - Patrono del corpo di Polizia Locale

Ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n.6 del 01. Aprile 2015, è istituita la giornata della Polizia Locale, il 20 Gennaio di ogni anno, nella ricorrenza del Santo Patrono della Polizia Locale "SAN SEBASTIANO".

ALLEGATO A

REGOLAMENTO SPECIALE

(ATTUAZIONE D.M.I. 4 MARZO 1987, N. 145)

**“ NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA
MUNICIPALE “**

Art. 1 - Disposizioni generali (attribuzioni del Consiglio Comunale)

Ai sensi dell'art. 2 del d.m.i. 4/03/1987 n° 145, l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale, per le finalità di cui alla Legge - quadro 7/03/1986 n° 65, è disciplinato dal presente regolamento speciale, che costituisce parte integrante e sostanziale del regolamento del Corpo di Polizia Locale Intercomunale.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale ai quali è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono essere dotati dell'arma d'ordinanza.

L'assegnazione dell'arma non comporta alcuna modificazione dei compiti d'istituto del Corpo e, ai sensi del c.c.n.l. dei dipendenti degli enti locali e della normativa vigente in materia, da essa non conseguono ad alcun titolo retribuzioni aggiuntive rispetto a quelle già percepite.

L'approvazione del presente regolamento speciale inerente l'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale da parte dell'organo consiliare ottempera al disposto dell'art. 5, comma 5 della legge 7/03/1986 n° 65, così come modificato dall'art. 17, comma 134 della legge 15/05/1997 n° 127.

Art. 2 - Numero delle armi in dotazione

Con provvedimento del Sindaco viene fissato il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale, che equivale al numero degli addetti in possesso della qualifica di Agente di pubblica sicurezza.

Tale provvedimento ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto.

Art. 3 - Tipo di armi in dotazione

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola a rotazione o la pistola semiautomatica scelta dal Comandante tra i modelli iscritti nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge 18 aprile 1975 n° 110 e successive modificazioni.

Art. 4 - Assegnazione dell'arma

L'arma viene assegnata con provvedimento del Sindaco dell'ente presso cui è assunto l'agente o l'ufficiale di Polizia Locale.

Per l'espletamento dei servizi di cui al successivo articolo 6 del presente regolamento speciale, al personale della Polizia Locale al quale è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza l'arma è assegnata individualmente.

Al personale della Polizia Locale non può essere assegnata in dotazione l'arma ove non sia in possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

Il Sindaco assegna altresì, con provvedimento motivato, l'arma in via continuativa, dotata di due caricatori e di relative munizioni, e lo stesso provvede annualmente alla sua revisione.

L'assegnazione dell'arma in dotazione in via continuativa e i relativi provvedimenti sono comunicati al Prefetto.

Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino personale di identificazione dell'addetto.

In caso di temporanea sospensione dal servizio, l'arma in dotazione, unitamente alle manette di sicurezza, vengono formalmente ritirate al dipendente dal Comandante del Corpo.

Per le armi assegnate ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo seguente, il porto dell'arma senza licenza è consentito anche al di fuori del servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 5 - Modalità di porto dell'arma

Gli addetti alla Polizia Locale che prestano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva in apposita custodia con caricatore innestato.

Nei casi in cui il Regolamento del Corpo di Polizia Locale prevede che l'appartenente al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti civili ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui lo stesso è autorizzato a portare l'arma anche fuori dal servizio, ai sensi di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4, questa è portata con le modalità di cui al primo comma del presente articolo ed in modo non visibile.

Il Comandante del Corpo e gli Ufficiali di Polizia Locale possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle date in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 6 - Servizi da espletarsi con armi

In considerazione della particolarità dei servizi da espletarsi da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, tutti gli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza possono prestare servizio armato.

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati sono i servizi esterni comunque effettuati (automontati, moto montati, ciclisti, appiedati) riguardanti l'attività di Polizia Locale.

Art. 7 - Servizi esterni all'ambito territoriale

Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per soccorso od in supporto, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Comandante nel rispetto della normativa vigente e degli eventuali piani o accordi fra le Amministrazioni interessate.

Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Comandante, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza.

Agli addetti alla Polizia Locale ai quali l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio.

Art. 8 - Tenuta e custodia delle armi

A seguito dell'assunzione in servizio e previo ottenimento del Decreto prefettizio di attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza, a l'appartenente al Corpo di Polizia Locale è assegnata, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del presente regolamento speciale, l'arma di servizio.

L'arma deve essere immediatamente versata, corredata di caricatore di riserva e relative munizioni, al Comandante del Corpo, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione, oppure quando viene a mancare la qualità di agente di pubblica sicurezza o all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio o quando siano venuti meno i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti, e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dal Sindaco o dal Prefetto.

Le armi e le munizioni non assegnate in dotazione al Corpo di Polizia Locale sono custodite in armadi metallici corazzati con serrature di sicurezza o cassaforte collocati all'interno degli uffici del Comando Polizia Locale e le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni sono svolte dal Comandante del Corpo o, in caso di sua assenza, dal Vice Comandante o altro Ufficiale in servizio o altro addetto direttamente delegato dal Comandante.

Il Sindaco dell'ente presso cui è assunto l'agente o l'ufficiale di Polizia Locale garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni. Qualora sussista un'eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M.I. 4 marzo 1987, n° 145.

Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa oltre che custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadi o cassetti facilmente raggiungibili.

Art. 9 - Addestramento al tiro

Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M.I. 4 marzo 1987, n° 145 e della Legge 28 maggio 1981, n° 286.